

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) D'ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: LUCCHINI GUASTALLA

Seduta del 17/10/2024

FATTO

Nel proprio ricorso parte ricorrente ha domandato il rimborso degli oneri non corrisposti dall'intermediario a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 11.04.2014 ed estinto a far data dal 31.08.2018, in corrispondenza della rata 51 di 120.

L'intermediario resistente ha trasmesso tardivamente la documentazione relativa al ricorso, allegando in particolare documentazione dalla quale emerge che in data 11.12.2023 – ossia prima della presentazione del ricorso – la ricorrente aveva revocato il mandato conferito in data 08.03.2023 alla società di consulenza alla quale appartiene il “rappresentante volontario” per il tramite del quale il ricorso è stato incardinato.

L'intermediario ha, inoltre, allegato copia di una scrittura privata transattiva stipulata tra le parti il 13.12.2023, ossia *prima* della presentazione del ricorso, in forza della quale parte ricorrente ha dichiarato di accettare il rimborso offerto dall'intermediario a titolo di quota delle commissioni/provvigioni d'intermediazione «a completa tacitazione di ogni sua pretesa o richiesta, ritenendosi completamente soddisfatto e riconosce di non aver più



nulla a pretendere (...), rinunciando ad ogni azione, atto, contestazione e pretesa in qualsiasi sede (...)).».

Il Collegio territoriale – sulla scorta delle disposizioni ABF secondo le quali «Il Collegio competente per la trattazione del ricorso, se ritiene che ricorrano questioni di particolare importanza o rileva che la questione sottoposta al suo esame abbia dato luogo o possa dare luogo a orientamenti non uniformi tra i singoli Collegi» può rimettere la decisione del ricorso al Collegio di Coordinamento – ha rimesso a questo Collegio il ricorso indicato in epigrafe, avendo rilevato «la presenza di decisioni difformi tra i vari Collegi territoriali sulla questione relativa all'applicazione del criterio *pro rata temporis* o contrattuale rispetto a clausole negoziali che rimandino al criterio di rimborso dei costi assicurativi non sufficientemente chiari per il consumatore nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e ritenuto altresì rilevante il riesame della questione relativa alla competenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario in materia».

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità della tardiva documentazione prodotta dall'intermediario resistente, sia con riferimento alla revoca del mandato in data anteriore alla presentazione del ricorso – ipotesi in cui i Collegi ritengono inammissibile il ricorso proposto in assenza di valida procura (cfr. *ex multis* Collegio di Bologna, decisione n. 22969/2020) – sia con riferimento alla scrittura transattiva stipulata tra le parti prima della presentazione del ricorso.

Giova a tal proposito ricordare che, in base alle disposizioni ABF, «Il Collegio non tiene in alcun caso conto della documentazione pervenuta oltre i termini perentori previsti, ad eccezione delle comunicazioni di intervenuto accordo transattivo o conciliativo, della dichiarazione con cui il ricorrente attesta l'intervenuto soddisfacimento della propria pretesa, della rinuncia al ricorso, ovvero della comunicazione della sottoposizione dell'intermediario a liquidazione coatta amministrativa».

Da quanto appena ricordato consegue pienamente che questo collegio non può tenere in alcuna considerazione la documentazione relativa alla revoca del mandato in data anteriore alla presentazione del ricorso, sicché risulta totalmente preclusa una pronuncia di inammissibilità da parte di questo Collegio.

A conclusione opposta deve, invece, pervenirsi con riferimento alla scrittura privata transattiva che è l'unico documento che può essere esaminato, anche se prodotto tardivamente.

Orbene, nella transazione anteriore alla data di presentazione del ricorso, parte ricorrente ha dichiarato di accettare il rimborso offerto dall'intermediario a titolo di quota delle commissioni/provvigioni d'intermediazione «a completa tacitazione di ogni sua pretesa o richiesta, ritenendosi completamente soddisfatto e riconosce di non aver più nulla a pretendere (...), rinunciando ad ogni azione, atto, contestazione e pretesa in qualsiasi sede (...)).».



Non solo; nella transazione si è fatto espresso riferimento al codice identificativo del contratto e all'avvenuta presentazione del reclamo.

Ebbene, secondo l'indirizzo condiviso dai Collegi territoriali è valida la rinuncia a somme ulteriori che sia contenuta in una quietanza posteriore al reclamo, dato che quest'ultima contiene la determinazione delle somme che sono pretese dal consumatore – e, per differenza, quelle alle quali rinuncia mediante la quietanza posteriore (con specifico riferimento a un modello di transazione pressoché analogo a quello oggetto della presente controversia, il Collegio di Roma, con la decisione n. 12013/22, ha rigettato il ricorso).

Ne deriva che, esistendo un valido accordo transattivo tra le parti precedente alla proposizione del ricorso, secondo l'orientamento di questo Arbitro, vi è totale carenza dell'interesse ad agire della parte ricorrente.

Il ricorso non può quindi né essere esaminato nel merito né essere accolto.

Ciò doverosamente premesso, va rilevato che, nell'ordinanza di rimessione, il Collegio rimettente ha affermato che il rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata debba avvenire sempre in conformità al criterio legale — il quale distingue tra rimborso del premio puro e dei caricamenti (art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012 e art. 39, comma 2, Reg. Ivass n. 41/2018) — a prescindere dalla chiarezza o dalla opacità del criterio di rimborso previsto nel contratto.

Il Collegio rimettente ha messo, infatti, in discussione la posizione dei Collegi territoriali secondo cui all'opacità del criterio contrattuale (eventualmente anche alla luce dell'assenza di esempi e casi-tipo) consegue automaticamente l'applicazione del criterio *pro rata temporis*. Inoltre, nell'ordinanza di rimessione si ritiene che un vaglio di conformità del criterio di rimborso negoziale al parametro legale rientri nella competenza per materia dell'ABF, in quanto comunque connesso agli obblighi di trasparenza posti in capo (non solo, ma anche) all'intermediario creditizio.

Va immediatamente rilevato che, con specifico riferimento al tema dei criteri di rimborso dei premi assicurativi a seguito di estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio di Coordinamento, con le decisioni n. 10035, n. 10003 e n. 10017 del 2016, richiamate anche dall'ordinanza di rimessione, ha fermamente escluso la competenza dell'ABF, affermando che:

«l'accertamento della conformità ai criteri indicati dall'art 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012 e dall'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010 richiede, pertanto, valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell'Arbitro, come definita dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia (Sez. I, § 4).

Mentre la mancata indicazione *tout court* di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello *pro rata temporis*, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così



rientrando nei confini della competenza per materia propria dell'Arbitro, la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito *ex ante* nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all'interpretazione e all'applicazione di una disciplina – l'art. 22 della Sezione VIII del d.l. n. 179/2012 («Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario») e, prima ancora, l'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010 – propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza di questo Collegio.

La determinazione della correttezza del criterio di calcolo comunque individuato e chiarito *ex ante* in contratto implica lo sviluppo e l'elaborazione di verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall'applicazione e dall'impiego di strumenti e principi di tecnica e diritto delle assicurazioni; strumenti e principi che si pongono al di là della competenza propria dell'Arbitro.

E' del resto ormai consolidato tra i Collegi territoriali l'orientamento per cui se il rapporto di accessorieta' che può intercorrere, come nel caso in esame, tra un contratto di assicurazione ed un contratto di finanziamento consente al Collegio una valutazione di merito, per converso la circostanza che ai fini della risoluzione della controversia sia necessario "entrare nel merito dei contenuti di una clausola contrattuale di natura assicurativa" esclude la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario [...].

Aderendo ai principi espressi dalle pronunce del Coordinamento ora richiamate, i Collegi territoriali hanno successivamente statuito che «la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF» (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, decisioni nn. 9615/24, 6424/24, 5544/24, Collegio di Roma, decisioni nn. 24747/2018, 1064/18, 22358/18, Collegio di Torino, decisioni n. 26486/18).

Più precisamente, secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, ai fini dell'applicabilità del criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata è sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- autonoma sottoscrizione da parte del cliente del piano annuale di rimborso;
- allegazione del piano stesso da parte del cliente;
- formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento;
- allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) da cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia.

In altre parole, il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo «purché il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*» al cliente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Sempre secondo la posizione condivisa tra i Collegi territoriali, il criterio di rimborso si considera conosciuto *ex ante* dal cliente quando, alternativamente:

- i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta;



- ii) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa anche in assenza di richiamo al codice.

Peraltro, secondo il più recente orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, affinché possa ritenersi effettivamente conoscibile *ex ante* il criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo deve essere scrutinato dal Collegio decidente sotto il profilo della chiarezza e intellegibilità, avendo riguardo, ad esempio, al fatto che le formule ivi previste siano accompagnate da esempi o casi-tipo esplicativi.

Nel caso in cui il criterio negoziale risulti oscuro, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*.

Inserendosi in tale contesto, l'ordinanza di rimessione mette in serio dubbio che dal difetto di chiarezza del criterio contrattuale possa derivare l'applicazione del criterio lineare.

Il Collegio rimettente sostiene, infatti, che, a prescindere dalla chiarezza o dalla opacità delle clausole *de quibus*, debba valutarsi solo la loro conformità al criterio legale (che distingue tra premio puro e caricamenti), applicando quest'ultimo in caso di difformità.

Più nel dettaglio, in caso di estinzione anticipata, il rimborso del premio assicurativo dovuto al cliente-assicurato dovrebbe essere calcolato:

- per il premio puro, “*in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo*” (art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 e art. 39, comma 2, Reg. Ivass n. 41/2018);
- per i caricamenti, “*in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura*” (art. 39, comma 2, Reg. Ivass n. 41/2018).

Ciò affermato, il Collegio rimettente ha sostenuto che la chiarezza della clausola non sia rilevante ai fini della determinazione del criterio di rimborso, che dovrebbe avvenire sempre e comunque secondo i criteri legali – mettendo, quindi, in discussione l'orientamento dei Collegi territoriali secondo cui l'opacità del criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo dovrebbe comportare l'applicazione del criterio *pro rata temporis*.

Così ricostruito l'intero quadro di riferimento, ritiene questo Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dai propri precedenti del 2016.

Questo Collegio ritiene, infatti, che, nel caso di specie, sia totalmente precluso il sindacato delle condizioni generali di assicurazione.

E', invero, sufficiente richiamare al riguardo la decisione del Coll. coord., 11 novembre 2016, n. 10003, che, pur dopo aver sottolineato che «la mancata indicazione *tout court* di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello *pro rata temporis*, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell'Arbitro», ha espresso il principio secondo il quale «se il rapporto di accessorietà che può intercorrere, come nel caso in esame, tra un contratto di assicurazione ed un contratto di finanziamento consente al Collegio una valutazione di merito, per converso la circostanza che ai fini della risoluzione della controversia sia



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

necessario “entrare nel merito dei contenuti di una clausola contrattuale di natura assicurativa” esclude la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario».

Dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono questo Collegio di Coordinamento esprime il seguente principio di diritto:

“La valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell’ABF; ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché tale criterio di calcolo sia chiarito ex ante al cliente. In caso contrario, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio pro rata temporis”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI